

**E.N.P.A.F.**  
**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA**  
**E DI ASSISTENZA FARMACISTI**

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA  
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

Roma, 22 luglio 2024

DIREZIONE GENERALE  
ENPAF



**0093710/2024 U**

Del 22/07/2024 15:21

Via email

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali  
dei Farmacisti

LORO SEDI

Oggetto: decreto-legge n. 19/2024 (convertito in legge n. 56/2024), art. 30, commi 1 e 2.  
Nuova disciplina sanzionatoria nei casi di omissione o di evasione contributiva.

Il regolamento di previdenza ENPAF contiene, all'art. 3, la disciplina delle sanzioni aggiuntive che vengono applicate nei casi di omissione o di evasione contributiva. La suddetta disciplina non è autonoma, ma rinvia alle norme di legge che riguardano l'omissione e l'evasione contributiva nei confronti dell'INPS.

La scelta che fu adottata nel regolamento ENPAF in tali casi, a differenza dei regolamenti di altre Casse di previdenza dei professionisti, che prevedono regimi sanzionatori autonomi e più onerosi, è stata quella, invece, di stabilire un regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente.

Il decreto-legge n. 19/2024 (convertito in legge n. 56/2024), all'art. 30, commi 1 e 2, in vigore dal 1° settembre 2024, ha recentemente modificato la normativa in materia di sanzioni aggiuntive per l'INPS e, di conseguenza, anche per l'ENPAF.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAF ha dovuto, quindi, adottare una deliberazione (n. 35 del 27 giugno 2024), per applicare le novità normative intervenute, compatibilmente con il sistema di riscossione e accertamento dell'Ente, pur sempre con l'obiettivo di agevolare il più possibile i propri iscritti.

Premesso che coloro che rispettano le scadenze nel pagamento degli avvisi PagoPA non hanno nulla da temere dall'entrata in vigore della nuova normativa, la disciplina nei confronti di coloro che ricevano l'avviso di sollecito nel mese di novembre 2024, sarà applicata, sulla scorta di quanto stabilito nella citata deliberazione consiliare, come di seguito:

- sanzione rapportata a due mesi in ragione d'anno, pari al TUR<sup>1</sup> (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato del 5,5%, con riduzione del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso di sollecito notificato tramite posta elettronica certificata.

<sup>1</sup> Attualmente pari a 4,25% (tasso fissato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea)

f

Il regime premiale di riduzione del 50% della sanzione viene meno in caso di mancato pagamento dell'avviso PagoPA entro 30 giorni; la persistenza dell'inadempimento comporterà l'emissione di un ulteriore avviso, con applicazione della sanzione senza riduzione (TUR + 5,5%), ma, in base alla deliberazione consiliare, il calcolo rimarrà rapportato a due mesi, dal 1° ottobre al 30 novembre.

Qualora il contribuente ometta anche il pagamento del secondo avviso di sollecito, l'importo sarà iscritto a ruolo e trasmesso all'Agenzia delle Entrate Riscossione nel mese di aprile dell'anno successivo, con applicazione della sanzione prevista (TUR + 5,5%) rapportata a sette mesi, che rappresenta la data ultima di validità dei bollettini PagoPA emessi con scadenza giugno, luglio, agosto e settembre, in quest'ultimo caso qualora la riscossione sia prevista su quattro rate.

In ogni caso, la sanzione non trova applicazione nel caso di rimodulazione della contribuzione in corso d'anno (per es. rimodulazione dell'importo dovuto a seguito di accoglimento della domanda di riduzione contributiva successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento bonari).

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio nel caso di evasione contributiva, la delibera consiliare ha adottato il regime agevolativo previsto dal decreto-legge, con l'applicazione di sanzioni ridotte al ricorrere di determinate circostanze (art. 30, comma 1), che risulta più favorevole rispetto a quello applicato finora.

Ciò premesso, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste in caso di omissione, ancorché le stesse siano limitate, si sottolinea l'importanza di effettuare il versamento dei contributi nelle scadenze stabilite e comunque precedentemente all'emissione dell'avviso di sollecito.

È utile ricordare che i contributi obbligatori sono stati posti in pagamento tramite avviso PagoPA notificato all'iscritto presso la sua casella PEC, con le seguenti scadenze:

- 28 giugno nel caso di riscossione del solo contributo di solidarietà;
- 28 giugno, 31 luglio e 30 agosto nel caso di riscossione su tre rate;
- 28 giugno, 31 luglio, 30 agosto e 30 settembre nel caso di riscossione su quattro rate (prevista nel caso in cui, per anni diversi, unitamente al contributo di solidarietà venga posto in riscossione il contributo previdenziale).

Si segnala, infine, che gli avvisi PagoPA con le scadenze sopra indicate non potranno più essere utilizzati per il pagamento dopo il 30 settembre.

Il pagamento effettuato entro tale data, per quest'anno, non determinerà l'applicazione di alcuna sanzione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Marco Lazzaro)

